

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TRENTO

**COMUNE DI MOENA**

**COMUNE DI SORAGA**

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SORAGA PER IL RIPARTO DELLE SPESE  
RELATIVE AL POLO SCOLASTICO DI MOENA.**

Tra i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale nella sua qualità di Sindaco interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Moena**, cod. fisc. 00149180226;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale nella sua qualità di Sindaco interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Soraga**, cod. fisc. 00334870227;

PREMESSO CHE

- Il comma 2, dell'articolo 109, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, "Legge provinciale sulla scuola", dispone che la Provincia assegni alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo (scuole elementari e medie) i fondi necessari a sostegno della spesa relativa ai servizi gestionali nell'ambito della dotazione finanziaria loro assegnata. Per servizi gestionali s'intendono tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature, nonché alle spese per le utenze. Il medesimo comma 2 dispone che la Giunta provinciale stabilisca i tempi e le modalità per attuare questo comma.

- L'articolo 57 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che ha apportato delle modifiche alla citata L.P. n. 5/2006, ha stabilito, fra l'altro e in via transitoria, che, fino alla data stabilita dalla Giunta provinciale per l'attuazione delle misure di cui al p.to precedente,

si applichino le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola.

- In particolare l'Art. 17 bis della L.P. n. 29 dd. 04.11.1986 introdotto dall'art. 70 della L.P. n. 8 dd. 09.09.1996 attribuisce ai Comuni, nei confronti delle scuole elementari e di istruzione secondaria di primo grado, competenze per la fornitura non solo di strutture, ma anche di beni e servizi. In particolare, i Comuni provvedono alla manutenzione ordinaria degli edifici sedi di scuole, agli arredi, alle attrezzature d'ufficio e alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti delle scuole primaria e di istruzione secondaria di primo grado.

- I Comuni possono delegare le scuole a provvedere direttamente, su assegnazione dei fondi necessari, all'acquisizione di arredi ed attrezzature d'ufficio, nonché alle spese varie d'ufficio e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista di acqua e gas e per il riscaldamento, ad eccezione di quelle per la fornitura degli impianti termici. Tali spese sono state indicate nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 11583 del 23 ottobre 1997.

- Il comma 10, dell'articolo 56, della legge finanziaria provinciale per il 2015 ha introdotto il nuovo comma 3bis, all'articolo 109, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5. La disposizione introduce l'obbligo di stipula per i comuni di un'apposita convenzione per il riparto delle spese relative ai servizi gestionali.

- il Comune di Moena è proprietario dell'immobile ospitante il Polo Scolastico di Moena (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado della Scuola Ladina di Fassa) - p.ed. 897 C.C. Moena - la cui competenza gestionale ricade sul Comune medesimo.

- la scuola in questione è frequentata dai ragazzi residenti nei Comuni limitrofi ed in particolare dai ragazzi provenienti da Soraga, Comune rientrante nel bacino di utenza; più precisamente, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato la scuola primaria di

Moena n. 16 ragazzi di Soraga e la scuola secondaria di primo grado di Moena n. 20 ragazzi di Soraga.

- ai fini di cui sopra si ritiene di regolare i rapporti economici tra le due Amministrazioni in apposita convenzione ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

- i Consigli Comunali di Moena e Soraga con proprie deliberazioni nn. \_\_\_ e \_\_\_\_ assunte il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ esecutive, hanno approvato lo schema della presente convenzione autorizzando i rispettivi Sindaci alla sua sottoscrizione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 PREMESSE

1.- La narrativa di cui in premessa, è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### ART. 2 GESTIONE

1. Il Comune di Moena provvede all'espletamento dei servizi gestionali del Polo Scolastico di Moena (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado della Scuola Ladina di Fassa ubicato nell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 897 C.C. Moena.

2.- Rientrano tra i servizi gestionali tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla forniture e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze (comma 1, dell'art. 109, della L.P. 07.08.2006, n. 5 e ss.mm.).-----

3. Agli effetti della presente convenzione per anno scolastico si intende il periodo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.

#### ART. 3 RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese per i servizi gestionali come definiti dal citato art. 109 della L.P. n. 5/2006, escluse quelle relative alla manutenzione straordinaria, saranno ripartite tra i due Comuni in base al numero di alunni iscritti alla scuola elementare e scuola media residenti, come di seguito disciplinato.

2. Le spese oggetto di riparto sono quelle che per disposizione di legge competono ai Comuni e come definite all'art. 2, comma 2 della presente convenzione: pertanto, a mero titolo esemplificativo: le spese per la fornitura di energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle linee telefoniche, del materiale per le pulizie, delle attrezzature e degli arredi, delle assicurazioni, della TIA, delle manutenzioni ordinarie (canone ascensore, impianto antincendio, allarme ecc., oltre a 50 ore annue forfettarie di un Operaio categoria B base per le chiamate di ordinaria manutenzione).

Le parti convengono che siano scorporati 500,00 € mensili forfettari, sulla base dei dati degli anni precedenti a quello della sottoscrizione, per le spese non diversamente scorporabili relative alla palestra non di competenza dell'attività scolastica.

Parimenti, le parti convengono che l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature sia disposta dal Comune di Moena previa comunicazione al Comune di Soraga.

3.- Il Comune di Moena, al termine di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 settembre, provvede alla compilazione del riparto consuntivo delle spese per i servizi gestionali sulla base delle spese effettivamente sostenute e dei dati numerici degli alunni frequentanti l'anno scolastico di riferimento, divisi per comune di provenienza, comunicati dalla segreteria scolastica, e chiederà al Comune di Soraga il versamento, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi di forza maggiore, della quota di competenza. In caso di ritardato pagamento il Comune di Moena è autorizzato ad addebitare gli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1282 del Codice civile.

4.- L'eventuale ripartizione di spese di manutenzione straordinaria formerà oggetto di

specifici accordi tra le due Amministrazioni comunali.

#### ART. 4 FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione e di cooperazione tra i due Comuni sono assicurate dai contatti diretti tra i Sindaci e/o i rispettivi Assessori delegati al settore.
2. Su iniziativa degli stessi potranno essere convocate riunioni congiunte con le rispettive Giunte comunali per l'esame di problematiche di particolare rilievo.

#### ART. 5 DURATA

1- Le parti convengono che la presente convenzione sarà applicata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e avrà una durata di 5 anni con scadenza 31/08/2026 ovvero prima del termine qualora vengano meno i presupposti per la sua applicazione.

#### ART. 6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art. 4.

#### ART. 7 RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le disposizioni di cui alla normativa in materia in vigore.

#### ART. 8 DISCIPLINA FISCALE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Ai sensi del Regolamento Europeo UE2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali), il contraente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento.

Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco del Comune di Moena

Alberto Kostner

Il Sindaco del Comune di Soraga

Valerio Pederiva